

1.4. Gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi in cui ANAS S.p.A. potrà subentrare a CAP S.p.A. in qualità di nuovo soggetto aggiudicatore saranno limitati alle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte strettamente correlate alla progettazione e realizzazione dell'opera e comunque posti a carico delle risorse assegnate all'opera medesima senza dar luogo a maggiori oneri a carico della stessa ANAS S.p.A.

1.5. Prima della suddetta presentazione degli elaborati progettuali, ANAS S.p.A. dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione che dia conto della sentenza del TAR Piemonte che dichiara l'estinzione del contenzioso pendente e dell'avvenuto pagamento dell'importo di 1,450 milioni di euro al RTI SATAP, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016 citato in premesse. Il suddetto Ministero dovrà trasmettere la citata relazione a questo Comitato.

2. Ulteriori disposizioni.

2.1. La Regione Piemonte riferirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che a sua volta informerà questo Comitato, in merito all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo di 200.000 euro, che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha assegnato alla Regione medesima per la realizzazione della «Pedemontana piemontese».

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi a quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, ANAS S.p.A., soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

2.4. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

2.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2720

16A08018

DELIBERA 10 agosto 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014. (Delibera n. 25/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

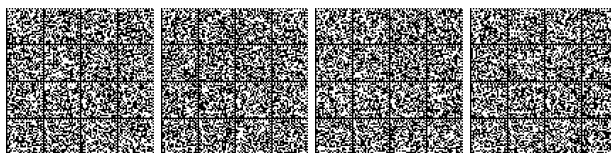
Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;



Viste in particolare le lettere *b)* e *c)* del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera *c)* prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle regioni «più sviluppate»;

Viste le seguenti norme di legge, con cui, a fronte di una dotazione iniziale del FSC 2014-2020 iscritta in bilancio per 43.848 milioni di euro, sono state disposte le seguenti destinazioni del Fondo, con conseguente riduzione della predetta dotazione FSC a 38.716,10 milioni di euro:

art. 3, comma 4, lettera *f)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha destinato 3.050 milioni di euro allo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia;

art. 22-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha destinato 175 milioni di euro per il finanziamento delle zone franche urbane;

art. 18, comma 9 e art. 19, comma 3, lettera *a)* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che hanno destinato rispettivamente 1.224 milioni di euro e 279,90 milioni di euro (per un totale di 1.503,9 milioni di euro) al finanziamento di misure in favore delle imprese;

legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015, tabella E) che ha ridotto il Fondo per un importo di 40 milioni di euro, per la copertura di misure contenute nella stessa legge;

riduzione della programmazione FSC 2007-2013-quota non coperta, operata dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) per 351 milioni di euro;

art. 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come modificato dall'art. 14, comma 5, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124), che ha destinato 12 milioni di euro al finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto – ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 – dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Viste le delibere di assegnazione di risorse di questo Comitato nn. 12, 34, 40 e 47 dell'anno 2014; nn. 5, 7, 32, 33, 39, 65, 66, 72, 73, 97, 98, 100, e 102 dell'anno 2015; nn. 1, 3, 4, 5 e 9 dell'anno 2016, per un importo complessivo di 6.287,1 milioni di euro;

Viste le delibere di questo Comitato n. 21 dell'anno 2014, punto 2.3, e n. 27 dell'anno 2015, dalle quali risultano riassegnate alle regioni del Mezzogiorno risorse per 1.136,8 milioni di euro, a carico del FSC 2014-2020, in favore di interventi cantierabili entro il 2015;

Viste altresì le seguenti norme di legge:

legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, commi 53, 120, 121, 124 (per un totale di 800 milioni di euro);

legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), tabella E (riduzioni per 1.498 milioni di euro a copertura degli oneri per il credito d'imposta per il Mezzogiorno recati dai commi da 98 a 108 della medesima legge e a parziale copertura finanziaria degli oneri relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica);

art. 1, comma 6-*quiquies*, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 (300 milioni di euro relativi alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), tali da determinare in complessivi 2.598 milioni di euro le preallocazioni di legge;

Vista la nota n. 2815 del 9 agosto 2016, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica per la coesione, ha proposto a questo Comitato - in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge di stabilità 2015 - la definizione delle aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse FSC disponibili, e la allegata nota informativa del DPC;

Tenuto conto delle rettifiche numeriche e delle precisazioni relative alla parte procedurale apportate alla proposta in occasione della richiesta del parere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Tenuto conto, in particolare, che la proposta:

individua le seguenti aree tematiche: Infrastrutture; ambiente; sviluppo economico e produttivo; turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali; occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; rafforzamento della Pubblica amministrazione, per ciascuna delle quali sono indicati sotto-aree e obiettivi strategici;

determina in 38.716,10 milioni di euro le risorse complessive FSC, derivanti dalla riduzione operata per effetto delle predeuzioni operate in via legislativa nel 2014 e nel 2015; e comprendenti le assegnazioni già disposte o previste dalle sopra citate delibere del CIPE; le sopradette preallocazioni per via legislativa; la riassegnazione di 1.136,76 milioni di euro, al netto delle sanzioni applicate, alle regioni del Mezzogiorno per interventi cantierabili entro il 2015 ai sensi delle delibere di questo Comitato n. 21/2014 e n. 27/2015 sopra citate;

ripartisce 37.990,25 milioni di euro tra le aree tematiche, e alloca 725,84 milioni di euro in un Fondo di riserva non tematizzato;

definisce i principi e i criteri di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione;

ripartisce il predetto importo di 38.716,10 milioni di euro tra le due macroaree territoriali di riferimento secondo la chiave di riparto 80%-20%, con applicazione di alcuni correttivi necessari per tenere conto di esigenze compensative nei riguardi di alcune regioni, prevedendo per il Mezzogiorno 31.299,6 milioni di euro, e per il centro-nord 7.416,5 milioni di euro;

riepiloga, nell'ambito dell'importo di 38.716,10 milioni di euro le assegnazioni già disposte o previste da delibere del CIPE ovvero stabilite in via legislativa – sopra citate – a valere sulla predetta disponibilità, per un ammontare complessivo di 10.021,9 milioni di euro (6.687,4 milioni di euro imputabili al Mezzogiorno e 3.334,5 milioni di euro imputabili al centro-nord), di cui va tenuto conto al fine di assicurare la complessiva coerenza della proposta sottoposta a questo Comitato;

Tenuto conto che le aree tematiche sono state individuate in coerenza con le scelte operate per l'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei e del relativo cofinanziamento nazionale e che le scelte allocative tengono conto di quanto già assegnato a carico delle risorse europee e nazionali del ciclo di programmazione 2014-2020;

Tenuto conto che con le delibere di questo Comitato n. 26 e n. 27, adottate in data odierna, rispettivamente, sono assegnati 13,412 miliardi di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno (o Comuni capoluogo dell'Area metropolitana) per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud»; e sono assegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015,

n. 208 (legge di stabilità 2016), 7,5 milioni di euro in favore del Ministero dell'istruzione e della Regione Lazio per il finanziamento del completamento di progetti inseriti nei Programmi operativi 2007/2013 e ancora da completare alla data del 31 dicembre 2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Delibera:

1. Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria.

Le risorse del FSC 2014-2020, come determinate in premessa, e comprensive delle assegnazioni già disposte o previste da delibere del CIPE ovvero stabilite in via legislativa per complessivi 10.021,9 milioni di euro, nonché comprensive delle risorse assegnate a regioni e città metropolitane con la delibera n. 26 di questo Comitato, e delle risorse assegnate per il completamento degli interventi della programmazione 2007-2013 con la delibera n. 27, contestualmente adottate in data odierna, e di quelle relative ai Patti con gli enti territoriali in corso di sottoscrizione, sono così ripartite:

Aree tematiche	(milioni di euro)
1. Infrastrutture	21.422,86
2. Ambiente	7.505,95
3.a Sviluppo economico e produttivo	5.887,16
3.b Agricoltura	546,31
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	2.222,13
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta della povertà, istruzione e formazione	376,10
6. Rafforzamento PA	29,75
7. Fondo riserva non tematizzato	725,84
Totale	38.716,10

Al netto delle preallocazioni disposte con legge e delle assegnazioni già disposte con proprie delibere da questo Comitato, richiamate in premessa, nonché al netto di quanto assegnato da questo Comitato con la citata delibera n. 26 nonché con la delibera n. 27, contestualmente adottate in data odierna, residua l'importo di 15.274,70 milioni di euro che è destinato ai Piani operativi, da adottarsi ai sensi della lettera c) del citato comma 703. Di questi, 15.200,00 milioni di euro sono destinati a Piani



operativi afferenti le aree tematiche come riportato nella seguente Tabella:

	(milioni di euro)
1. Infrastrutture	11.500,00
2. Ambiente	1.900,00
3.a Sviluppo economico e produttivo	1.400,00
3.b Agricoltura	400

I Piani operativi sono proposti dall'Autorità politica per la coesione, e definiti, dalla Cabina di regia, anche con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 istitutivo della medesima.

L'elaborazione dei Piani operativi avverrà tenendo conto delle finalizzazioni indicativamente esposte nelle tabelle 1, 2, 3.a e 3.b, allegate alla presente delibera, comunque assicurando la necessaria cooperazione tra i diversi livelli di governo, a tal fine anche assumendo forma di Accordi o Intese istituzionali.

2. Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

a. Piani operativi

I piani operativi dovranno contenere i seguenti elementi:

l'indicazione del sistema di governance del Piano;

l'indicazione del fabbisogno finanziario programmatico annuale, delle tipologie dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale nonché dei tempi di attuazione;

l'indicazione dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale;

l'indicazione delle altre risorse utilizzate per l'esecuzione di interventi analoghi al fine di massimizzare i risultati e assicurare l'impiego delle risorse FSC secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie;

i tempi di assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e il cronoprogramma dei lavori;

l'esplicitazione delle modalità di attuazione, che, anche qualora diverse in relazione alle caratteristiche degli obiettivi e degli interventi specifici del piano operativo, devono risultare coerenti con quelle previste per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei.

In ogni piano operativo, quando gli interventi non siano stati già individuati, sono previste procedure efficaci d'individuazione dei progetti da realizzare, basate sull'identificazione e applicazione di criteri di attuazione e di verifica dei risultati conseguiti.

Le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati (Sta-

to-Regione/i), ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le Amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino necessaria o opportuna o, comunque, maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello, o nel caso lo richieda la Cabina di regia. Gli Accordi di programma quadro sono sottoscritti sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'Autorità politica per la coesione territoriale presenta con scadenza annuale entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione al CIPE, ai sensi della lettera h) del citato art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2015.

Tale relazione contiene altresì, sulla base delle analisi condotte dalla Cabina di regia, l'indicazione delle modifiche intervenute e elementi sullo stato di attuazione della programmazione e dell'attuazione degli interventi inseriti nei predetti piani, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione sulla base dei dati informativi forniti dall'Agenzia per la coesione territoriale, ai fini della definizione della nota di aggiornamento al DEF e della legge di bilancio, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 703, lettera h), della legge n. 190/2014.

In tale relazione si dà in particolare conto dello stato di attuazione delle azioni e dei risultati attesi relativi agli interventi contenuti nei diversi piani;

b. Attuazione e sorveglianza

Allo scopo di massimizzare la coerenza e l'efficacia dei programmi e delle azioni finanziate, ogni Amministrazione di riferimento delle risorse FSC, quale indicata nei Piani operativi/Piani stralcio, istituisce, secondo modalità specifiche individuate da ciascuna, un'unica sede per il coordinamento dell'attuazione della politica di coesione a valere sul FSC.

Per ciascun piano è prevista l'istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza, di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un sistema di gestione e controllo.

Nei piani dovrà essere assicurato particolare rilievo alle procedure e agli strumenti di controllo e verifica dei risultati conseguiti, volti ad alimentare il sistema di monitoraggio.

Ai lavori dei predetti Comitati di ciascun piano partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione – PCM, un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – PCM, un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per le amministrazioni di riferimento del Piano operativo e comunque un rappresentante per ciascuna regione interessata.

Le Amministrazioni o i soggetti responsabili di ciascun piano redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione e la trasmettono alla Cabina di regia, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, può istituire apposite *task-force* per sostenere l'attuazione dei piani operativi, informan-



do la Cabina di regia su eventuali criticità riscontrate e sull'eventuale necessità di rimodulazione degli interventi.

Le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nella realizzazione degli interventi pongono l'attuazione dei piani operativi tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessati.

Sulla base delle relazioni annuali e delle eventuali situazioni di criticità pervenute, la Cabina di regia formula indicazioni e proposte per la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili, in ragione della realizzazione tempestiva degli investimenti.

c. Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi attivabili, rientranti nelle seguenti aree tematiche:

- 1) Infrastrutture;
- 2) Ambiente;
- 3) Sviluppo economico e produttivo;
- 4) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;

5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;

6) Rafforzamento della P.A.

Possono essere finanziati anche fondi rotativi di progettazione relativi ad interventi con finalità di sviluppo nei medesimi settori.

d. Monitoraggio

Entro due mesi dall'accoglimento dei piani da parte della Cabina di regia, le Amministrazioni di riferimento di ciascun piano dovranno alimentare il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento finanziato. Le medesime Amministrazioni provvedono, con cadenza bimestrale, all'aggiornamento dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse. L'Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione e svolge, altresì, l'azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti.

e. Revoca delle risorse

Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi; tali ritardi possono rilevare anche ai fini della valutazione dei dirigenti interessati in relazione ai rispettivi obiettivi annuali.

Qualora l'esito delle verifiche disposte annualmente dall'Agenzia per la coesione portasse ad accertare, in relazione al complesso degli interventi inclusi in un Piano operativo, il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, comportante uno scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno risultanti dai cronoprogrammi approvati, è applicata una sanzione per un ammontare corrispondente al predetto scostamento. La predetta sanzione è determinata attraverso la revoca del-

le risorse assegnate ed è posta a carico, prioritariamente, sugli interventi in fase di progettazione che presentino un ritardo, e sulle economie degli interventi conclusi.

A seguito di un rigoroso monitoraggio dei singoli interventi, l'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni di riferimento, in occasione della relazione annuale sullo stato di avanzamento, propone alla Cabina di regia eventuali modifiche nella programmazione degli interventi, per tener conto della sanzione applicata e affinché possano essere valutate le necessarie iniziative per risolvere le criticità o rifinalizzare le risorse.

Il complesso delle somme recuperate in conseguenza delle revoche di cui ai precedenti paragrafi sono annualmente riprogrammate dalla Cabina di regia nel rispetto delle destinazioni per area tematica e per macro area territoriale.

f. Pubblicità e informazioni

Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, l'Amministrazione responsabile dell'esecuzione del piano presenta all'Agenzia per la coesione territoriale un rapporto di valutazione sull'efficacia dell'intervento realizzato. Con cadenza periodica semestrale, l'Agenzia per la coesione territoriale riferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, sullo stato di attuazione dei programmi. Le informazioni inerenti agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati raggiunti sono pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale.

La pubblicità dei dati progettuali, e in particolare l'indicazione dei singoli interventi, dell'amministrazione responsabile/soggetto attuatore, dello stato di avanzamento, degli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma e al costo previsto, è assicurata dal portale OpenCoesione, attraverso il quale sono rese disponibili le informazioni rilevanti per il pubblico, desumibili dal sistema di monitoraggio.

Al fine di migliorare la comprensione dei dati offerti in termini di conoscenza e di assicurare l'adozione di comportamenti virtuosi, nell'ottica di conseguire una maggiore partecipazione dei cittadini all'attuazione delle politiche pubbliche e, nel contempo, sostenere le azioni di accompagnamento all'attuazione dei piani, OpenCoesione, accanto alla pubblicazione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi, curerà la rielaborazione, anche in forma grafica, delle informazioni.

g. Riprogrammazioni

Eventuali modifiche ai piani, di seguito alla loro prima formulazione, sono portate all'attenzione della Cabina di regia, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne verificherà la coerenza con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari.

Le riprogrammazioni delle risorse relative ad interventi inclusi nei piani sono contenute nella relazione annuale di cui alla precedente lettera a.

Il Dipartimento per le politiche di coesione, avvalendosi del proprio Nucleo di valutazione e dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali



coinvolte, coordina la valutazione di singoli piani o di complessi di interventi omogenei.

Le valutazioni *in itinere* compiute forniscono elementi utili alla definizione delle linee strategiche della programmazione del periodo post 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Dipartimento avvia appositi piani valutativi *ex post* di singoli piani operativi o di complessi omogenei d'interventi e ne dà conto alla Cabina di regia, nell'ambito della relazione annuale di cui al precedente punto a.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.

Non sono comunque riprogrammabili le economie del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Le proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili inferiori a 5 milioni di euro ovvero al 2 per cento dell'assegnazione complessiva disposta nel piano, sono concordate tra le Amministrazioni interessate e assentite dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Negli altri casi si provvede secondo la procedura indicata nel precedente punto l.

In ogni caso, le proposte di riprogrammazione delle economie devono osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

Eventuali maggiori costi dei lavori, che dovessero emergere, troveranno copertura impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili derivanti da economie da ribassi d'asta, emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel Piano di riferimento. Nel caso in cui dette risorse non risultino sufficienti i maggiori costi rimangono a carico dell'Amministrazione titolare del piano.

h. Trasferimento delle risorse

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimento delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue:

anticipazione pari al 10 per cento dell'importo assegnato per singolo intervento;

pagamenti intermedi fino all'85 per cento dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

saldo del 5 per cento per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell'intervento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020.

La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione o dal competente Organismo di certificazione. Le quote successive sono trasferite a condizione che esista un Sistema di gestione e controllo verificato dall'Agenzia per la Coesione secondo quanto previsto dalla successiva lettera k).

I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, ovvero direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Amministrazioni titolari degli interventi.

Il Dipartimento per le politiche di coesione disciplinerà con proprio provvedimento criteri e modalità per la richiesta dei trasferimenti e per l'individuazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento di risorse.

i. Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono essere:

assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);

temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;

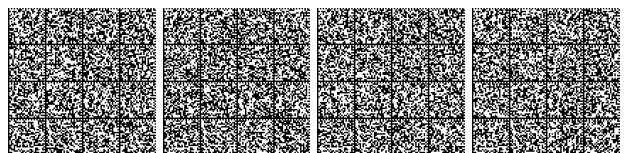
effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;

pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

j. Varianti in corso d'opera

Ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione



committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le Varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

k. Sistemi di gestione e controllo. Attività di verifica

Le amministrazioni di riferimento dei Piani garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo avvalendosi, se del caso, dei sistemi in uso nel precedente periodo di programmazione oppure dei coerenti sistemi adottati per l'utilizzo dei fondi SIE. Le amministrazioni comunicano all'Agenzia per la coesione territoriale eventuali variazioni dei predetti sistemi.

L'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a verifica l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Piani operativi FSC (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi), nonché singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività.

Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i Piani manifestino, agli esiti delle verifiche, numerose e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione, l'Agenzia per la coesione territoriale provvederà tempestivamente a informare la Cabina di regia, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di riprogrammazione degli interventi. L'Agenzia presenterà annualmente al Dipartimento per le politiche di coesione una relazione concernente l'attuazione dei singoli piani e l'esito delle verifiche condotte.

I Piani relativamente alle azioni per cui è prevista la cooperazione istituzionale come modalità attuativa, daranno atto della traduzione operativa di tale criterio, prevedendo sistemi di snellimento e facilitazione delle relazioni tra gli enti coinvolti nell'attuazione.

1. Norme transitorie

Le regole di funzionamento di cui al presente punto 2. si applicano anche ai Piani «stralcio» finora approvati con delibere di questo Comitato in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190/2014.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2718

ALLEGATO

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 703, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE N. 190/2014

Tabella 1

INFRASTRUTTURE

	(mln di euro)
Settore stradale	6.065,00
Settore ferroviario	2.137,00
Settore metropolitane	1.560,00
Sicurezza ferro	300,00
Dighe	294,00
Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale	1.000,00
Altri settori	143,00
TOTALE	11.500,00

Tabella 2

AMBIENTE

	(mln di euro)
Efficientamento energetico	95,79
Bonifiche	791,58
Rischio idrogeologico	273,83
Fognature e depurazione	598,44
Infrastrutture verdi	13,85
Rifiuti	126,51
TOTALE	1.900,00



Tabella 3.a

SVILUPPO ECONOMICO

	(mln di euro)
Sviluppo delle imprese - SME Initiative	100,00
Ricerca, sviluppo e innovazione (Aerospazio)	350,00
Sviluppo delle imprese (Contratti di sviluppo)	950,00
TOTALE	1.400,00

Tabella 3.b

AGRICOLTURA

	(mln di euro)
Contratti di filiera e contratti di distretto	60,00
Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali	5,00
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza	295,00
Agricoltura 2.0	40,00
TOTALE	400,00

16A08029

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2016.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva dell'Università della Calabria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;

Vista il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 aprile 2016 in merito alle proposte di modifica dell'art. 2.5, comma 3, dell'art. 2.9, comma 3, e delle Norme transitorie dello Statuto cui si aggiunge l'art. 8.4;

Vista la delibera assunta dal Senato accademico nell'adunanza del 5 aprile 2016, con la quale sono state approvate le modifiche sopra menzionate;

Vista la nota rettorale prot. n. 19343 del 22 luglio 2016, con la quale il testo delle succitate modifiche è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assunta al protocollo dell'amministrazione centrale in data 5 ottobre 2016 con n. 23479, nella quale si esprime il nulla osta all'emanazione e alla pubblicazione dello statuto modificato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2.5 dello statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, viene riscritto nel testo che segue:

«Art. 2.5 (*Il Consiglio di amministrazione*). — 1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico, gestionale, amministrativo e contabile dell'Università della Calabria. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle strutture dipartimentali e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia di spesa, nonché quelli che la legge attribuisce al direttore generale.

Il Consiglio di amministrazione:

a) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale nonché il bilancio sociale;

b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

c) dispone la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia del bilancio di previsione annuale e triennale sia del conto consuntivo;

d) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università della Calabria;

e) formula indirizzi al direttore generale sulla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) delibera, previo parere del Senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti, strutture di raccordo, corsi, sedi, centri universitari e interuniversitari;

